



**Fondazione
Comboniane
nel mondo - onlus**

Viale Tito Livio, 24
00136 Roma
Tel. 3711517649
C.F. 97485440586

STATUTO DELLA
"FONDAZIONE COMBONIANE NEL MONDO - ONLUS"

Articolo 1

DENOMINAZIONE E DURATA

E' costituita una fondazione denominata "FONDAZIONE COMBONIANE NEL MONDO - ONLUS" (di seguito anche "Fondazione") ai sensi dell'art. 14 del codice civile e del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, nonché delle norme generali dell'ordinamento giuridico.

Oltre che nella denominazione, la locuzione "Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale" o l'acronimo "ONLUS" dovrà essere contenuta in qualsiasi segno distintivo della Fondazione e in qualsiasi comunicazione rivolta al pubblico.

La durata della Fondazione è a tempo indeterminato.

Articolo 2

SCOPO

La Fondazione non ha scopo di lucro.

Essa persegue esclusivamente finalità di solidarietà umana e sociale, sia in Italia che nei Paesi del Sud del Mondo, svolgendo attività di assistenza sociale e beneficenza nei confronti dei soggetti più poveri.

La Fondazione intende sostenere, promuovere e realizzare ogni azione e iniziativa che, secondo lo spirito di San Daniele Comboni, sia finalizzata a tutelare i diritti umani e civili delle popolazioni cui è diretta indipendentemente da condizioni etniche, sociali, religiose e sesso.

La Fondazione per il perseguimento dei propri scopi nel contesto delle realtà missionarie delle Suore Missionarie Comboniane "Pie Madri della Nigrizia", a titolo esemplificativo e non esaustivo, potrà:

- a. promuovere ed organizzare la raccolta ed elargizione di contributi e aiuti a favore delle persone, gruppi e soggetti bisognosi nonché l'invio di personale e di volontari nei Paesi del Sud del Mondo;
- b. tutelare, promuovere e valorizzare i diritti umani e civili delle popolazioni a cui è diretta l'attività nel rispetto delle legislazioni locali;
- c. sensibilizzare l'opinione pubblica, particolarmente i giovani, sui problemi relativi ai Paesi del Sud del Mondo e alle zone di intervento;
- d. formare volontari con adeguata preparazione, sia umana sia professionale, che cooperino alla crescita sociale ed economica delle popolazioni residenti nelle zone di intervento;
- e. promuovere attività di studio, ricerca e informazione sui problemi dei Paesi del Sud del Mondo;
- f. stabilire e intrattenere rapporti di collaborazione con le istituzioni, le organizzazioni, le autorità nazionali e internazionali interessate alla cooperazione in favore dei Paesi in via di sviluppo;
- g. collaborare con enti, movimenti, gruppi e comunità, nazionali e non, che perseguono finalità analoghe alle proprie nonché ricevere contributi e sovvenzioni da enti pubblici, territoriali e non, e privati;
- h. porsi come punto di riferimento per coloro che desiderano esprimere concretamente la solidarietà e

amicizia nei riguardi dei Paesi del Sud del Mondo;

i. promuovere attività culturali, sociali e ricreative mediante riunioni, mostre e spettacoli nel rispetto delle leggi in vigore;

j. sostenere con i proventi delle suddette attività le missioni delle Suore Missionarie Comboniane "Pie Madri della Nigrizia" nella realizzazione di progetti di assistenza umanitaria nei Paesi dove sono presenti. La Fondazione potrà inoltre compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie, nel rispetto della normativa vigente, che saranno ritenute necessarie o utili o comunque opportune per il raggiungimento dei propri fini.

E' fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 3

SEDE

La Fondazione ha sede in Roma.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire, trasferire e sopprimere, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, rappresentanze, uffici ed ogni altro genere di unità locale consentita dalle norme, senza che ciò costituisca una modifica al presente atto.

Parimenti non comporta modifica statutaria la decisione del Consiglio Direttivo di trasferire la sede legale nel territorio di Roma Capitale.

Articolo 4

PATRIMONIO ED ENTRATE

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dall'apporto iniziale dei fondatori;
- dai beni mobili ed immobili che perverranno, a qualsiasi titolo, alla Fondazione;
- dagli eventuali apporti aggiuntivi dei fondatori, da eredità, legati, donazioni, contributi di enti pubblici, organismi internazionali ed altre persone fisiche e giuridiche con tale specifica destinazione e da ogni altra entrata destinata, per deliberazione del Consiglio Direttivo, ad incrementarlo;
- da eventuali riserve costituite con gli avanzi di gestione.

Le entrate della Fondazione sono costituite da:

- redditi derivanti dal patrimonio;
- liberalità, contributi, sovvenzioni, lasciti in genere ed erogazioni da chiunque effettuate, esclusi quelli destinati ad incremento del patrimonio;
- ogni altro provento ed entrata non direttamente destinati ad incrementare il patrimonio.

Articolo 5

ORGANI

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo.

Le cariche sono a titolo gratuito, fatta eccezione per l'Organo di controllo il cui compenso verrà determinato in sede di nomina.

Articolo 6

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri, incluso il Presidente, nominati dal fondatore. I componenti, incluso il Presidente, durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Alla scadenza i componenti restano in carica, con poteri di gestione ordinaria, fino alla data di approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della stessa carica e, in ogni caso, sino alla nomina dell'intero nuovo Consiglio Direttivo.

I componenti del primo Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.

Il Consiglio Direttivo, nell'ambito dei propri membri, può nominare un Segretario ed un Tesoriere. E' facoltà del Consiglio riunire le funzioni di Segretario e Tesoriere. La riunione delle funzioni di Segretario e Tesoriere resterà valida per la durata triennale della carica, salvo rinuncia da parte del consigliere; l'eventuale rinuncia, in tutto od in parte, delle funzioni determina la decadenza dalla carica.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri, ad eccezione di quelli riservati ai sensi di Legge e di Statuto ad altri organi sociali, per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

Al Consiglio Direttivo spettano le seguenti attribuzioni:

- a) i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione;
- b) l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo;
- c) l'assunzione ed il licenziamento di prestatori di lavoro, anche non dipendenti, fissandone mansioni, attribuzioni, qualifiche e retribuzioni o compensi;
- d) la ratifica ovvero il diniego dei provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- e) l'approvazione degli eventuali regolamenti;
- f) l'approvazione di eventuali modifiche dello Statuto e di operazioni straordinarie, inclusa la trasformazione;
- g) le deliberazioni sulla devoluzione del patrimonio, in caso di estinzione della Fondazione, sotto l'esatta osservanza del comma 1 dell'art. 10, lettera f), del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

I poteri del Consiglio possono essere delegati dall'organo stesso, per il compimento di singoli atti e/o per categorie di atti, ai singoli membri; in tali casi i delegati hanno la rappresentanza della Fondazione nei limiti dei poteri loro conferiti. Il Consiglio può altresì nominare procuratori per singoli atti o categorie di atti.

E' facoltà del Consiglio emanare regolamenti per disciplinare i propri lavori, l'intera attività della Fondazione o singoli settori della stessa.

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

Nel caso in cui nel corso del mandato vengano a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione, purché la maggioranza sia sempre costituita da componenti nominati direttamente dal fondatore. I Consiglieri così nominati restano in carica fino alla naturale scadenza della maggioranza dei componenti nominati dal fondatore. Nel caso in cui venga meno la maggioranza, decade l'intero Consiglio Direttivo e si provvede tempestivamente alla nomina dei nuovi componenti. In mancanza, l'Organo di controllo provvede alla tempestiva comunicazione al fondatore per la nomina.

Articolo 7

CONVOCAZIONE E QUORUM DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare e quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri.

La convocazione è fatta, a cura del Presidente, a mezzo di comunicazione scritta, inviata con qualsiasi mezzo, anche telematico che ne attesti la ricezione, almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per la riunione.

In caso di urgenza, il Consiglio è convocato con le medesime modalità con almeno 2 (due) giorni di preavviso.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo, il giorno e l'ora della riunione.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano per audio o video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di ricevere, trasmettere e/o visionare documenti, seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, la riunione del Consiglio si considererà tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei Consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Le delibere constano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 8

PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Il Presidente è nominato dal fondatore, salvo la prima nomina che avviene nell'atto costitutivo, e cessa dalla carica unitamente agli altri membri del Consiglio Direttivo.

Il Presidente:

- ha la legale rappresentanza della Fondazione;
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo e ne formula l'ordine del giorno;
- propone al Consiglio Direttivo eventuali modifiche statutarie, nonché eventuali regolamenti;
- cura l'osservanza delle norme contenute nel presente Statuto e vigila sull'andamento organizzativo e amministrativo della Fondazione;
- cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo.

In caso di urgenza, il Presidente può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, che saranno successivamente sottoposti a ratifica dello stesso Consiglio convocato all'uopo dal Presidente entro 30 (trenta) giorni. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Consiglio Direttivo può nominare un vicepresidente tra i consiglieri.

In caso di assenza o impedimento temporanei, le relative funzioni, ad eccezione della rappresentanza legale, sono svolte dal Vice Presidente. La presenza del Vice Presidente fa fede, di fronte ai terzi, dell'assenza o dell'impedimento temporanei del Presidente.

Articolo 9

SEGRETARIO

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo nel suo seno, ad eccezione della prima nomina effettuata nell'atto costitutivo, e può rivestire cariche sociali.

Dura in carica un triennio ed è rieleggibile.

Il Segretario:

- redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo;
- gestisce la corrispondenza;
- cura l'adempimento di altri compiti affidati dal Consiglio Direttivo

Articolo 10

TESORIERE

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo nel suo seno, ad eccezione della prima nomina effettuata nell'atto costitutivo, e può rivestire cariche sociali.

Dura in carica un triennio ed è rieleggibile.

Il Tesoriere:

- si occupa della tenuta della contabilità, degli incassi e dei pagamenti della Fondazione;
- cura la gestione della cassa e le movimentazioni dei conti bancari e postali;
- coadiuva il Consiglio Direttivo nelle attività necessarie all'amministrazione ordinaria e straordinaria;
- esegue le decisioni del Consiglio Direttivo per la parte amministrativa ed economica;
- predispone il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo, d'intesa con il Consiglio Direttivo;
- cura la redazione di specifici rendiconti dettati dalla normativa vigente

Le funzioni del Tesoriere possono essere riunite con quelle del Segretario, salvo quanto disposto dall'art. 6.

Articolo 11

ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di controllo è nominato dall'Ente fondatore e può essere costituito da un Revisore unico ovvero da un Collegio di Revisori dei conti, composto di tre componenti. L'Ente fondatore nomina, altresì, oltre al Revisore unico, un Revisore supplente ovvero, in presenza del Collegio dei Revisori, due revisori supplenti.

Tutti i revisori devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Legali. Ciascun Revisore dura in carica tre anni e può essere confermato.

I revisori vigilano sull'osservanza dello Statuto, svolgono funzioni di controllo sull'attività amministrativa e contabile della Fondazione, esaminano il bilancio consuntivo e formulano, in un'apposita relazione, le proprie osservazioni e conclusioni in ordine allo stesso. I Revisori esercitano il controllo contabile, effettuando, anche individualmente, ispezioni e verifiche contabili.

I Revisori intervengono di diritto alle sedute del Consiglio Direttivo in cui vengono assunte deliberazioni in ordine al bilancio consuntivo; possono, altresì, essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 12

BILANCIO

L'esercizio decorre dal 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 giugno il Consiglio Direttivo approva il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente.

Entro il 15 dicembre il Consiglio Direttivo approva il bilancio preventivo relativo all'anno successivo.

Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2 (due) e quelle ad esse direttamente connesse.

Gli utili o gli avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti neanche in modo indiretto durante la vita della Fondazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamenti fanno parte della medesima e unitaria struttura.

Articolo 13

ESTINZIONE

In caso di estinzione, il patrimonio residuo sarà devoluto per fini di pubblica utilità, secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo, a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, sentita l'Organo di

controllo competente ai sensi dell'art. 3, comma 190, L. 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 14

NORMA DI CHIUSURA

La Fondazione è disciplinata dal presente statuto e, per quanto non espressamente previsto, dalle norme del codice civile, dalle disposizioni di attuazione del medesimo, nonché dalla normativa vigente in materia di organizzazioni non lucrative di utilità sociale.